

STATUTO

BABELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORCIANO PG VIA FOSSE
ARDEATINE 18

Numero REA: PG - 242633

Codice fiscale: 02810930541

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" alla raccolta n. 10.592	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge n. 381/1991, con	
	sede nel Comune di Corciano la Società denominata	
	"BABELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che	
	all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,	
	si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposi-	
	zioni in materia di società a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assem-	
	blea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	

	381/1991 (specificamente punto "a"), non ha scopo di	
	lucro e si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazio-	
	ne sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spi-	
	rito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secon-	
	do il principio della mutualità prevalente senza fini	
	di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa in-	
	tendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, profes-	
	sionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla leg-	
	ge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legi-	
	slazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci sono disciplinate da un apposito regola-	
	mento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività an-	

	che con terzi non soci.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa de-	
	ve rispettare il principio della parità di trattamento	
	tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa ha come oggetto lo svolgimento diretto e/o in	
	appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in	
	genere, le seguenti attività socio - sanitarie e/o e-	
	ducative:	
	- progettazione, promozione, gestione e supervisione	
	di servizi sociali rivolti in generale a tutti coloro	
	che si trovano nella necessità di ricevere assistenza	
	e sostegno, in particolare minori, anziani autosuffi-	
	cienti e non, disabili fisici, sensoriali e psichici,	
	dipendenti da sostanze psicotrope e alcoliche, extra-	
	comunitari, persone in situazione di emergenza socia-	
	le. Le attività che si intendono progettare, promuove-	
	re, gestire, e supervisionare, anche attraverso atti-	
	vità di collegamento e messa in relazione tra sogget-	
	ti, sono: tempo libero, turismo sociale, animazione	

	sociale, servizi di accompagnamento, assistenza domi-	
	ciliare e ospedaliera, strutture residenziali e semi-	
	residenziali, centri diurni, asili nido, servizio di	
	baby sitting, assistenza sociale e segretariato socia-	
	le, attività educativa e di sostegno presso scuole e	
	centri di formazione, inserimento lavorativo, labora-	
	tori protetti di tipo artigianale;	
	- edizione e distribuzione di libri e pubblicazioni in	
	forma cartacea e digitale, per la divulgazione di ini-	
	ziative di pubblica utilità sociale;	
	- produzione, commercializzazione, distribuzione, pro-	
	iezione di filmati, registrazioni ed ogni altro tipo	
	di riproduzione visiva o sonora di pubblica utilità	
	sociale;	
	- promozione e gestione di centri di documentazione e	
	informazione, biblioteche, videoteche, fonoteche e	
	qualsiasi altra struttura di pubblica utilità sociale;	
	- sviluppo di nuove tecnologie software e/o hardware	
	per favorire l'integrazione sociale e l'inserimento	
	lavorativo dei soggetti svantaggiati;	
	- progettazione e realizzazione di eventi, quali semi-	
	nari e convegni;	
	- promozione e gestione di corsi di formazione intesi	
	a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività	
	sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed	

	alla qualificazione professionale nonchè alla forma-	
	zione cooperativistica tramite anche contributi della	
	U.E., di enti pubblici e privati;	
	- servizi alle aziende che operano nel settore sociale	
	ai fini della predisposizione di pratiche e stesura di	
	progetti per l'accesso a forme di finanziamento quali	
	quelle comunitarie, statali, regionali e comunali	
	nonchè verifiche di fattibilità e/o richieste di auto-	
	rizzazioni varie presso enti competenti;	
	- servizi di accompagnamento	
	La società potrà svolgere qualunque altra attività di	
	servizi sociali ed educativi attinente a quelle sopra	
	indicate nel rispetto della normativa vigente.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norma in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elen-	
	chi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto in-	
	dette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indi-	
	rettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richie-	
	dere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione	
	Europea, dello Stato, dalla Regione, dagli Enti locali	
	o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	

	luppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nel rispetto della normativa vigente.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti di legge.	

	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere am-	
	messi quali soci, in osservanza al disposto dell'art.	
	2522 c.c., solo persone fisiche.	
	Ove vengano superati i limiti di cui all'art. 2519,	
	2° comma, c.c. (numero di soci cooperatori pari o su-	
	periore a venti unità oppure stato attivo patrimoniale	
	superiore ad un milione di euro od alla cifra stabili-	
	ta dalle disposizioni normative tempo per tempo vigen-	
	ti), la società dovrà adeguare il proprio statuto alle	
	norme in materia di società per azioni.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che so-	
	no in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti re-	
	quisiti:	
	- i soci lavoratori, ovvero professionisti del set-	
	tore in cui opera la cooperativa, od in ogni caso sog-	
	getti che possano apportare professionalità utili al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa;	
	- i soci fruitori;	
	- i soci volontari.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una pre-	
	stazione ricevono una utilità economica; essi sono i	
	soci dipendenti, i soci liberi professionisti, coloro	

	che ricevono prestazioni in natura (vitto ed alloggio)	
	per l'attività svolta. I soci lavoratori mettono a di-	
	sposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la cooperativa stessa.	
	Sono soci fruitori coloro che usufruiscono diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi prestati dalla coo-	
	perativa ossia coloro che ottengono il soddisfacimento	
	di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'atti-	
	vità della cooperativa. Rientrano tra questi le diver-	
	se persone (anziani, portatori di handicap ecc.) uten-	
	ti dei servizi e dell'attività della cooperativa so-	
	ciale, nonchè i loro familiari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro at-	
	tività gratuitamente, esclusivamente per fini di soli-	
	darietà nell'organizzazione dei servizi o nella ge-	
	stione della cooperativa, ai sensi e per gli effetti	
	della Legge 381/1991. Tale categoria di soci deve es-	
	sere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro	
	numero non può superare il 50% (cinquanta per cento)	
	del numero complessivo dei soci e, in quanto soci a	
	tutti gli effetti, concorrono alla formazione del nu-	
	mero minimo per costituire la base sociale della coo-	
	perativa. Ai soci volontari non va applicato alcun	

	contratto collettivo di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, fatta eccezione delle norme di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-	
	nali. Ad essi va corrisposto solo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pub-	
	bliche o private nel rispetto della normativa vigente.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione dal li-	
	bro soci in base alla categoria di appartenenza.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che eser-	
	citano in proprio imprese identiche od affini, o par-	
	tecipano a società che, secondo la valutazione del-	
	l'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci coo-	
	operatori in una categoria speciale in ragione dell'in-	
	teresse alla loro formazione professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla catego-	
	ria dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione	
	del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	

	La delibera di ammissione dell'organo amministrati-	
	vo, in conformità con quanto previsto da apposito re-	
	golamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inseri-	
	mento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si ar-	
	ticolano le fasi di formazione professionale o di in-	
	serimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 20% (venti per cento) di quello pre-	
	visto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore	
	ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperati-	
	va. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzio-	
	ne dei ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di partecipare alle assemblee ed esercita il di-	
	ritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non	
	può essere eletto amministratore.	

	I soci speciali non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'ar-	
	ticolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare	
	la delibera di ammissione in qualità di socio ordina-	
	rio all'interessato, secondo le modalità e con gli ef-	
	fetti previsti dall'articolo 7.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	l'organo amministrativo può deliberare il provvedi-	
	mento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo	
	12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, da-	
	ta e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, del-	
	la condizione professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concor-	
	renti o in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrive-	
	re, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore al limite minimo e massimo fissati dalla	
	legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 34 del presente	

	statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza	
	dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente	
	articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro ses-	
	santa giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed	
	i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni	
	la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In	
	tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di am-	
	missione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro trenta giorni dalla data	
	dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art.7;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	c) se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa .	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	

	svolgimento degli affari sociali e di consultare, an-	
	che tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può rece-	
	dere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali .	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo	
	o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ri-	
	corrano i motivi che, a norma della legge e del pre-	
	sente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazio-	
	ne al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può attivare le procedure arbi-	

	trali di cui al successivo articolo 34.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor-	
	to sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva	
	diversa e motivata delibera del consiglio di ammini-	
	strazione, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla coo-	
	perativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'atti-	
	vità lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadem-	
	pimenti che non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pa-	
	gamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	

	verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di in-	
	compatibilità previste dall'art. 5, o che comunque	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza al-	
	la cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta at-	
	ti valutabili quale notevole inadempimento degli ob-	
	blighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni mate-	
	riali alla cooperativa o assuma iniziative o comporta-	
	menti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevoca-	
	bile per reati che importino l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che,	
	per le modalità di esecuzione e la gravità, non con-	
	sentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamen-	
	to per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subor-	
	dinato subisca un provvedimento di licenziamento per	
	motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato	

	motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subor-	
	dinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadem-	
	pimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione inviata me-	
	diante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui all'artico-	
	lo 34.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso del capitale da essi effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei suc-	
	cessivi articoli 22 e 25, lettera c), la cui liquida-	
	zione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di ca-	
	pitale assegnata al socio ai sensi del successivo ar-	
	ticolo 22, può essere corrisposta in più rate, unita-	

	mente agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di 5 (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aven-	
	ti diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fron-	
	te alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo accerta-	
	mento dei requisiti, con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	

	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota	
	versata entro i 2 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto saranno devolute con deliberazio-	
	ne del consiglio d'amministrazione al fondo di riser-	
	va legale.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla Coo-	
	perativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-	
	presentati da quote nominative trasferibili del valore	
	di Euro 1.000.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore mi-	
	nimo di Euro 1.000.	

	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote	
	dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferi-	
	te esclusivamente previo gradimento dell'Organo Ammi-	
	nistrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comuni-	
	care all'Organo Amministrativo il proposto acquirente	
	e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assem-	
	blea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal-	
	l'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili	

	e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti	
	rispetto al dividendo previsto per i soci coopera-	
	tori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche so-	
	ci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, come di seguito indi-	
	cato:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino ad Euro 1.000;	
	- n. 2 voti per conferimenti fino ad Euro 2.000;	
	- n. 3 voti per conferimenti fino ad Euro 3.000;	
	- n. 4 voti per conferimenti fino ad Euro 4.000;	
	- n. 5 voti per conferimenti superiori ad Euro 5.000;	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un ter-	
	zo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori	
	sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei vo-	
	ti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	

	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo di Ammini-	
	strazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spet-	
	ta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emis-	
	sione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 21 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le moda-	
	lità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di	
	diritti di amministrazione, ad investitori professio-	
	nali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo	
	2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del	
	cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla	
	stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	

	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto	
	di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le mo-	
	dalità di corresponsione degli interessi ovvero di	
	partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministra-	
	tivo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di	
	cui al presente articolo ed al relativo rappresentante	
	comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363	
	e seguenti c.c., in quanto compatibili con le succes-	
	sive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 22 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare,	
	su proposta dell'organo amministrativo, in materia di	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti	
	e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori propor-	

	zionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, stabiliti di volta in volta dall'Assem-	
	blea dei Soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ri-	
	storni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispetti-	
	ve quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rap-	
	presentati da quote, ciascuna del valore non infe-	
	riore ad euro 25 (euro venticinque) e non superio-	
	re ai limiti stabiliti dalla legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento azienda-	
	le;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazio-	
	ne di cui al precedente articolo 21;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di	
	cui all'articolo 25 e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi	

	ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. dalle eventuali riserve divisibili dei soci finan-	
	ziatori	
	g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'as-	
	semblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la co-	
	operativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente let-	
	tera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori duran-	
	te la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento	
	Articolo 24 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote de-	
	ve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, la cessione può essere ef-	
	fettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta	

	dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-	
	rente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo am-	
	ministrativo deve motivare la relativa delibera e co-	
	municarla entro sessanta giorni al socio interessato,	
	il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla co-	
	municazione, può attivare le procedure arbitrali di	
	cui all'articolo 34.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità alle	
	norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-	
	tanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	

	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate	
	dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente articolo 22 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili an-	
	nuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quel-	
	la prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg-	
	ge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale ef-	
	fettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente arti-	
	colo 21;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai	
	fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 23.	

	Gli utili debbono essere prevalentemente destina-	
	ti a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'in-	
	cremento delle riserve di natura indivisibile, il con-	
	tributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ri-	
	storno.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui al-	
	l'art. 2514 c.c., ed in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misu-	
	ra superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci co-	
	operatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozio-	
	ne e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché su-	
	gli argomenti che uno o più amministratori o tanti so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo del numero com-	
	plessivo degli aventi diritto al voto sottopongono al-	
	la loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del colle-	
	gio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comporta-	
	no una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte me-	
	diante deliberazione assembleare, con le modalità pre-	
	viste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	

	Art. 27 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi me-	
	diante lettera raccomandata A.R. , inviata 8 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con dirit-	
	to di voto e siano presenti, o informati della riunio-	
	ne, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può op-	
	porsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6	
	e 7 del precedente articolo 26, per i quali è necessa-	

	rio il voto favorevole del 30% dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o da uno dei co-amministratori designato dall'Assemblea o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	

	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativa-	
	mente, da un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione composto da due a sette membri, su de-	
	cisione dei soci in sede di nomina o da due o più am-	
	ministratori, con modalità di azione congiunta o di-	
	sgiunta indicate all'atto della nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affida-	
	ta anche a soggetti non soci, purché la maggioranza	
	del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, anche a	
	tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in	
	cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostitui-	
	to.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge	
	fra i suoi membri un presidente.	

	Le decisioni degli amministratori devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita	
	a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revi-	
	sore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cin-	
	que giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva	
	della maggioranza dei membri in carica; le delibera-	
	zioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	

	firmato dal presidente e dal segretario se nominato,	
	il quale deve essere trascritto nel libro delle deci-	
	sioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione, l'Amministratore Uni-	
	co o i co-Amministratori hanno tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri de-	
	gli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato e-	
	secutivo , delegando loro i necessari poteri e preci-	
	sando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio	
	della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475,	
	comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissio-	
	ne, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di	
	amministrazione deve inoltre deliberare in forma col-	
	legiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assun-	
	zione di una partecipazione rilevante in altra società	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire	
	a- gli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	genera- le andamento della gestione e sulla sua	

	prevedibile e- voluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, con particolare riferimento al-	
	la sussistenza del requisito della prevalenza mutuali-	
	stica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono il-	
	lustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico e i co-Amministratori hanno la	
	rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente	
	del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri de-	
	legati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	

	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla deci-	
	sione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o gli amministratori sono tenuti a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato e-	
	secutivo, se nominato. In presenza di amministratori	
	investiti di particolari cariche, la remunerazione de-	
	gli stessi è stabilita dall'organo amministrativo,	
	sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 33 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., o per scelta dei so-	
	ci, la cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori conta-	
	bili iscritti nel registro istituito presso il Mini-	

	stero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi	
	sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si tro-	
	vano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta cau-	
	sa e con decisione dei soci. La decisione di revoca	
	deve essere approvata con decreto del Tribunale , sen-	
	tito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sinda-	
	co, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci	
	restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziati-	
	va dell'organo amministrativo, nei successivi trenta	
	giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in	
	carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione e, in particolare, sull'a-	
	deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	

	funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione	
	e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare in-	
	formazioni con i corrispondenti organi delle società	
	controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezio-	
	ne e di controllo, i sindaci -sotto la propria respon-	
	sabilità ed a proprie spese possono avvalersi di pro-	
	pri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non deb-	
	bono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibi-	
	lità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'orga-	
	no amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informa-	
	zioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo con-	
	tabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	
	cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	

	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico e alla sussistenza del requisito della pre-	
	valenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale,	
	che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenu-	
	ti; le deliberazioni del collegio devono essere prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assem-	
	blee dei soci, alle adunanze del consiglio di ammini-	
	strazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad ogget-	
	to diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale ove ha sede la società, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla	

	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in	
	cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al presidente del tribunale del luogo in	
	cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domici-	
	lio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le ri-	
	soluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno	
	le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'ar-	
	bitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	

	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	
	del precedente art. 25, lett. c);	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il	
	cui valore sia pari alla quota parte delle riserve	
	divisibili agli stessi spettante ;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti - Principi di mutualità, indivi-	
	sibilità delle riserve e devoluzione)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sotto-	
	ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assem-	
	blea con le maggioranze previste per le modifiche sta-	

44 di 44